

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

«ONESTÀ E LAVORO»

CASCIAGO

STATUTO

STATUTO

Art. 1

È costituita una Società di Mutuo Soccorso ai sensi della Legge 15.04.1886 n. 3818 e dell'Art. 16 R.D. 28.04.38 n. 1165 e successive modificazioni. L'Ente assume denominazione "ONESTÀ e LAVORO" - Società di Mutuo Soccorso fra i cittadini residenti nel Comune di Casciago.

Art. 2

L'Ente ha sede nel Comune di Casciago, via Pozzi n. 1.

Art. 3

La durata è a tempo indeterminato.
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 4

L'Ente non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, quali:

- promuovere forme di assistenza sociale;
- promuovere forme di beneficenza e di tutela dei diritti civili;
- promuovere forme di assistenza, elevazione, educazione ed occupazione del tempo libero dei propri Soci.

L'Ente non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 5

- 1) Il patrimonio dell'Ente è costituito:
 - a) da beni mobili ed in particolare da uno stabile sociale con terreno sito in Casciago, via Pozzi n. 1, di cui ai mappali 2357 (fabbricato urbano di mq. 220),

3533 (fabbricato urbano di mq. 560) e 3983 (terreno di mq. 540) di Catasto Terreni del Comune di Casciago sezione Velate e al mappale 3533 del N.C.E.U.

L'intera proprietà, che forma unico blocco, ha una consistenza complessiva di mq. 1320.

- b) da eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno da enti pubblici e privati, precisandosi che l'accettazione dei suddetti beni è subordinata al parere favorevole dell'Assemblea dei Soci;
 - c) dagli avanzi netti di gestione;
 - d) dal fondo di dotazione costituito dai versamenti effettuati dai Soci.
- 2) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Ente dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai Soci fondatori originari e dai versamenti ulteriori effettuati da tutti i Soci, così come definiti nel successivo articolo 6;
 - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo potrà annualmente stabilire la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Ente e la quota annuale d'iscrizione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale.

L'adesione all'Ente non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua d'iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Ente di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili ai terzi.

Art. 6

L'Ente si compone di Soci effettivi e di Soci benemeriti.

- Possono fare domanda quali Soci effettivi, coloro che siano di ineccepibile condotta e moralità, risiedano nel Comune di Casciago, di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70.
- Soci benemeriti sono coloro che abbiano effettuato opere o versamenti o servizi ritenuti di particolare ri-

levanza dall'Assemblea dei Soci. I Soci benemeriti verranno proclamati dall'Assemblea dei Soci.

Tutti gli aderenti all'Ente godono dei medesimi diritti nei confronti dell'Ente stesso.

Art. 7

La domanda di iscrizione a Socio, fatta su apposito modulo e controfirmata da due Soci effettivi, dovrà essere presentata dall'interessato al Consiglio, il quale non potrà respingerla che per giusta causa.

Il richiedente per essere ammesso dovrà risiedere nel Comune di Casciago.

I Soci non residenti nel Comune di Casciago, ma iscritti in data anteriore al presente Statuto, rimangono regolarmente a far parte del sodalizio.

L'aspirante Socio la cui domanda di ammissione venga respinta dal Consiglio Direttivo potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui agli Artt. 27 e 31 del presente Statuto.

Art. 8

La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per dimissioni volontarie;
- c) per esclusione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, in presenza di inadempienza agli obblighi di versamento o per altri gravi motivi.

Art. 9

Il Socio escluso o dimissionario non avrà alcun diritto di rimborso o di indennizzo né per le somme pagate né per qualsiasi quota del fondo sociale.

Art. 10

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo (altresì denominato Consiglio di Amministrazione);
- il Presidente;
- il Vice - Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli organi dell'Ente non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 11

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Ente ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.

Essa inoltre provvede a:

- nominare e surrogare i componenti degli organi sociali;
- deliberare gli indirizzi generali dell'attività dell'Ente;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Ente;
- deliberare sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale ecc.;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Ente e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure se ne sia fatta richiesta da un numero di Soci non inferiore ad 1/5 dei Soci effettivi.

Art. 12

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio lo ritenga utile, nonché per la trattazione di argomenti che la legge attribuisce alla competenza di essa; oppure quando ne faccia domanda 1/5 dei Soci effettivi specificando gli argomenti da trattare. In questo caso il Consiglio deve indire l'adunanza non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 13

La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, deve eseguirsi mediante affissione di av-

viso di convocazione contenente l'ordine del giorno, presso la Sede Sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e l'invio dell'avviso stesso, nel medesimo termine, a tutti i Soci. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 14

Le Assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie di seconda convocazione sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Ente e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 15

Ogni Socio ha diritto ad un voto sia nelle Assemblee ordinarie che straordinarie, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione in capo ad altro socio.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Art. 16

Possono intervenire all'Assemblea coloro che risultano regolarmente iscritti nel libro dei Soci. Ha diritto di voto ogni Socio effettivo o benemerito.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria e straordinaria elegge il proprio Presidente e se del caso due scrutatori.

Provvederà alla nomina del Segretario e del Notaio nel

caso di necessità ed ai sensi dell'articolo 2375 Codice Civile.

Art. 18

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà eletto il Socio più anziano di età. La nomina delle cariche sociali può avvenire anche per acclamazione.

Art. 19

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se designati. Il verbale delle assemblee straordinarie è redatto da un notaio.

Art. 20

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 5 o 7 o 9 membri, scelti fra i Soci effettivi o benemeriti, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea che provvede alla nomina.

I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il primo anno scadono per sorteggio o 2 o 3 o 4 Consiglieri rispettivamente per un Consiglio composto di 5 o 7 o 9 membri, il secondo anno scadono rispettivamente gli altri 3 o 4 o 5 Consiglieri.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione.

Art. 21

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente al quale spetta la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale. Nomina pure fra i suoi membri un Vice-Presidente che, in caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce. Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo nonché attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche

ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Ente.

Art. 22

Il Consiglio sarà convocato presso la Sede Sociale o altrove dal Presidente quando questi lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio dovrà comunque radunarsi ogni trimestre. La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo lettera da recapitare anche a mano almeno tre giorni prima della adunanza e in caso di urgenza un giorno prima. Il Consiglio è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Consiglio dei Revisori.

Il Consiglio è validamente costituito quando siano personalmente presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Le votazioni sono palesi, potranno essere segrete quando riguardino la delibera su una persona. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sarà redatto apposito verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23

Al Consiglio sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Ente in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di ordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti.
- la nomina del Segretario da scegliersi tra i Consiglieri eletti, e del Comitato esecutivo;
- l'ammissione all'Ente di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione degli acquisti, vendite e permuta di immobili nonché concessioni di ipoteche.

In generale il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'Assemblea generale dei Soci, dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 24

Il Collegio dei revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Ente e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Delle indagini eseguite e delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi apposito verbale.

Art. 25

Il Segretario viene nominato dal Presidente e scelto nell'ambito dei Soci.

Egli assiste il Presidente e cura in ogni atto la scrupolosa osservanza dello Statuto. Deve intervenire a tutte le adunanze sociali e redigere i verbali, può dare liberamente il proprio parere su tutti gli argomenti in discussione, cura inoltre il disbrigo della corrispondenza, custodisce l'archivio.

Art. 26

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Ente e ne tiene idonea contabilità. È scelto dal Consiglio nell'ambito dei Soci.

Art. 27

Per comporre i dissidi che potessero insorgere tra singoli Soci e l'Ente, l'Assemblea nominerà un Collegio di

Probiviri composto da tre membri.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 28

Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle di Segretario e di Tesoriere, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto.

Art. 29

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Bilanci debbono risultare depositati presso la Sede dell'Ente nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Ente a spese del richiedente.

Art. 30

All'Ente è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente stesso, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre istituzioni che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 31

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione od interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di una commissione arbitrale composta da 5 membri: i tre Proviviri, un membro designato dal Socio ed un membro designato dal Presidente del Consiglio.

Art. 32

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Ente ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti od istituzioni senza scopo di lucro ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33

L'Ente ha una propria bandiera tricolore con motto sociale "ONESTÀ e LAVORO".
Essa viene custodita nella Sede Sociale e portata dall'alfiere quando interviene a feste, solennità pubbliche ed ai funerali dei Soci.

Art. 34

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia contenute nel Codice Civile nonché alla Legge 15 aprile 1886 n. 3818 sulle Società di Mutuo Soccorso e successive modificazioni ed integrazioni.